STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 30

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennita' giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennita' giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, non più in vigore dal 14 aprile 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-30-trattamento-economico-durante-il-periodo-di-assenza-per-infermita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it